

**ACCORDO TRA I COMUNI DI CARAMAGNA PIEMONTE E DI ALBA PER
L'UTILIZZO DELLA DIPENDENTE MANUELA ARES- AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
CCNL DEL 16/11/2022**

TRA

Il Comune di Caramagna Piemonte – C.F. 86001010049, rappresentato dal Sindaco Francesco Emanuel, legale rappresentante che agisce in nome e per conto dell'Ente;

E

Il Comune di Alba – C.F. 00184260040, rappresentato dal Segretario Generale Massimo Nardi, che in forza dell'art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. agisce in nome e per conto dell'Ente;

PREMESSO CHE:

- all'esito di procedura di mobilità del Comune di Alba la dipendente del Comune di Caramagna Piemonte sig.ra Manuela Ares è risultata unica candidata idonea alla copertura del posto di Funzionario Amministrativo Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione;
- il Comune di Caramagna Piemonte, con Deliberazione della Giunta Comunale n.65 del 22/07/2025 e successiva comunicazione prot. 4968 del 23/07/2025, ha rilasciato il nulla-osta al trasferimento presso la Città di Alba ai sensi dell'art.30 del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii. della sig.ra Ares Manuela con decorrenza dalla data in cui verrà garantita la sostituzione della stessa;
- il Comune di Caramagna Piemonte e il Comune di Alba hanno convenuto, in relazione alle esigenze da quest'ultimo rappresentate e nelle more del perfezionamento della procedura per la sostituzione da parte del comune di Caramagna Piemonte della dipendente, di utilizzare congiuntamente la suddetta dipendente per nel periodo compreso tra il 01/10/2025 e il 31/12/2025;
- la dipendente interessata ha manifestato il proprio consenso all'utilizzo condiviso da parte dei comuni di Caramagna Piemonte e Alba ai sensi dell'art. 23 del C.C.N.L. del 16/11/2022;
- l'art. 30, comma 2 sexies, del D.Lgs n. 165/2001 stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, possono utilizzare in assegnazione temporanea, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni;
- l'art. 23 comma 1 del C.C.N.L. Funzioni Locali del 22 novembre 2022 precisa che “Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato ad altri enti cui si applica il C.C.N.L. per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore [...]”;
- ai sensi del citato art. 23 del C.C.N.L. 16/11/2022 il rapporto di lavoro del personale utilizzato resta unico ed unitario ed è gestito dall'Ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore;

Richiamate le seguenti deliberazioni con cui i comuni di Caramagna Piemonte e Alba hanno approvato lo schema del presente accordo per l'utilizzo condiviso della dipendente:

- deliberazione di Giunta Comunale n. 83 del 25/09/2025, del Comune di Caramagna Piemonte;
- deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____, del Comune di Alba;

TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

Oggetto

Il presente accordo ha per oggetto l'utilizzo condiviso da parte dei Comuni di Caramagna Piemonte e di Alba, della dipendente sig.ra Manuela Ares e in particolare disciplina: la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro presso i due Enti, la ripartizione degli oneri finanziari e i conseguenti adempimenti reciproci.

ART. 2

Ripartizione del tempo lavoro

Le parti, in relazione alle rispettive esigenze, convengono che la dipendente presti servizio:

- a) presso il Comune di Caramagna Piemonte, il lunedì in presenza per 9 ore e il mercoledì in presenza per 9 ore per complessive 18 ore settimanali;
- b) presso il Comune di Alba, nelle giornate di martedì, giovedì e venerdì per complessive 18 ore settimanali.

Le parti potranno convenire, anche in via informale, fermo restando il monte orario settimanale previsto, occasionali modifiche ai giorni di presenza presso ciascuno degli Enti. Tali modifiche potranno essere concordate dai rispettivi responsabili.

ART. 3

Durata dell'accordo

Il presente accordo ha validità a decorrere dal 01/10/2025 e fino al 31/12/2025.

Il presente accordo potrà cessare in qualsiasi momento per mutuo consenso dei rispettivi Enti.

L'accordo sarà automaticamente risolto qualora venga meno il consenso del lavoratore interessato.

In tale ipotesi lo stesso andrà comunicato a entrambi i Comuni e lo scioglimento avrà effetto dal primo giorno del mese successivo all'ultima delle comunicazioni.

Il presente accordo potrà essere rinnovato in accordo tra le parti qualora entro il 31/12/2025 non si fosse ancora perfezionata la procedura per la sostituzione da parte del comune di Caramagna Piemonte della dipendente.

ART. 4

Oneri finanziari ed inquadramento

Il comune di Alba si impegna a riconoscere al comune di Caramagna Piemonte la quota proporzionale alla percentuale di utilizzo degli oneri sostenuti dallo stesso per la corresponsione del trattamento economico al personale oggetto del presente accordo, ivi inclusi i contributi a carico dell'Ente, l'INAIL e l'IRAP nonché per ogni altro emolumento fisso e continuativo spettante per legge o contratto (differenziali stipendiali, assegni per il nucleo ecc.). Restano esclusi gli emolumenti collegati a specifici incarichi eventualmente conferiti dal comune di Caramagna Piemonte. A tal proposito si precisa che la dipendente è inquadrata nell'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione del vigente sistema di classificazione del personale.

Il comune di Caramagna Piemonte trasmetterà mensilmente la richiesta di rimborso degli emolumenti anticipati al comune di Alba che provvederà al rimborso di quanto anticipato.

Alla dipendente è inoltre riconosciuto, ai sensi dell'art. 23 comma 4 del CCNL 2022, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute nei limiti indicati nell'art. 57 del CCNL 2022.

ART. 5

Modalità di gestione del Personale

Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale ed oggetto del presente accordo, è gestito dal Comune di Caramagna Piemonte, titolare del rapporto stesso. La presenza in servizio del lavoratore sarà accertata presso i due Comuni con le modalità e gli strumenti adottati con riferimento al proprio personale dipendente. Il Comune di Alba dovrà segnalare eventuali assenze, in difetto si ritiene il rispetto dell'orario previsto presso detto comune.

Il Comune di Caramagna Piemonte segnalerà eventuali assenze dovute a malattia e/o alla fruizione di permessi debitamente autorizzati.

La concessione di ferie, permessi, congedi in genere richiesti dal dipendente da fruire nei giorni in cui è stabilito che lo stesso, presti servizio presso l'Ente utilizzatore, avverrà previa acquisizione del parere del Dirigente di detto Ente.

Il dipendente nel periodo in cui svolge la prestazione lavorativa nell'Ente utilizzatore è tenuto ad osservare le direttive impartite in rapporto alle esigenze per il periodo in cui è assegnato. L'inosservanza di disposizioni che concretizzano violazioni dei doveri del proprio ufficio dovranno essere segnalate al comune di Caramagna Piemonte.

ART. 6

Modalità di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che dovessero insorgere fra le Amministrazioni in relazione all'esecuzione del presente accordo dovranno essere risolte con bonaria composizione. A tal fine l'Ente interessato deve formulare una proposta di risoluzione della controversia; qualora non si raggiunga ad una risoluzione bonaria il presente accordo si intenderà risolto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stata acclarata la mancata risoluzione della controversia.

ART. 7

Disposizioni di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente accordo si rinvia alle vigenti disposizioni normative e contrattuali.

La presente scrittura è esente da bollo (DPR. 642/72 Tabella art. 25 s ss.mm.) e da registrazione (DPR. 131/86 tabella art. 109).

Letto, confermato e sottoscritto.

PER IL COMUNE DI CARAMAGNA
PIEMONTE

PER IL COMUNE DI ALBA